



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2015/2016

COMUNICATO UFFICIALE N° 173 DEL 7 GIUGNO 2016

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

ALLEGATI

Si rimette in allegato i Comunicati Ufficiali pubblicato dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N.402/A

inerenti provvedimenti disciplinari a carico della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO e del Presidente Franco LANZILLOTTA;

COMUNICATO UFFICIALE N.403/A

inerenti provvedimenti disciplinari a carico della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO e del Presidente Franco LANZILLOTTA.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 6 giugno 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Luigi | COMBARIATI | PRESIDENTE; |
| - Avv. Fabio | IIRITANO | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.20 a carico di:

-Sig. EUGENIO DOCIMO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

-società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

IL DEFERIMENTO

Il Sostituto Procuratore Federale,

-letti gli atti relativi al procedimento disciplinare n. 722pf15-16 avente a oggetto: "Mancato adempimento da parte della soc. Roggiano Calcio 1973 di corrispondere al tecnico Sig. Mari Luigi l'importo complessivo di €7.280,40 secondo quanto deciso dal CA presso la LND con CU 1 del 28.9.15;

-vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

-vista la comunicazione pervenuta in data 24.03.2016 dai soggetti sottoposti alle indagini;

-rilevato che nell'ambito del procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, costituenti fonti di prova, e in particolare:

- decisione del Collegio Arbitrale presso la LND del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), comunicata alla società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, mediante lettera raccomandata ricevuta in data 22.10.2015;
- nota del Comitato Regionale Calabria del 14.12.2015, pervenuta alla Procura Federale in data 17.12.2015, con cui si segnalava l'inadempimento della società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973;
- comunicazione mail, inviata dal C.R. Calabria alla Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 in data 23.10.2015, avente ad oggetto "Pagamento vertenza delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., DEL 28/09/2015", con conferma di lettura del 26.10.2015;
- raccomandata A/R del 26.10.2015, inviata dal C.R. Calabria alla Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 e, p.c., al Sig. Luigi Mari avente ad oggetto "Pagamento vertenza delibera del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., DEL 28/09/2015 Prot. 36/45 del 16/10/2015, di cui al Comunicato Ufficiale n. 1 punto 7)";
- organigrammi s.s. 14-15 e s.s. 15-16 della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973;

-rilevato che dall'esame dei documenti sopra indicati è emerso che:

- in data 28.09.2015, il Collegio Arbitrale presso la LND, in accoglimento del reclamo presentato dall'allenatore, Sig. LUIGI MARI, condannava la società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 al pagamento in favore dello stesso della somma di € 7.280,40;
- la predetta decisione del Collegio Arbitrale presso la LND veniva comunicata alla società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 mediante lettera raccomandata ricevuta in data 22.10.2015;
- la Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù della decisione suindicata nei termini previsti dalla normativa federale;

-ritenuto che quanto comunicato dai soggetti sottoposti alle indagini con la propria nota del 24.03.2016 conferma l'attuale persistenza dell'inadempimento della società;

-ritenuto, dunque, che i fatti sopra riportati evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale, ascrivibili al soggetto qui di seguito indicato in virtù del rapporto di immedesimazione organica fra il medesimo e la società:

- Sig. **EUGENIO DOCIMO**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973: violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

-ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, alla quale apparteneva il deferito al momento della commissione dei fatti; per i motivi sopra esposti, visto l'art. 32 *ter*, comma 4, del CGS;

D E F E R I V A

innanzi a questo Tribunale Federale Territoriale,

-il Sig. EUGENIO DOCIMO, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973, per rispondere della violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 94 *ter*, comma 13, delle NOIF e all'art. 8, commi 9 e 10, del CGS, per non aver pagato all'allenatore, Sig. LUIGI MARI, le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con decisione del 28.09.2015 (Vertenza n. 36/45), nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

-la società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante come sopra descritto.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 6 giugno 2016 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

E' presente anche il Sig. Dattilo Antonio in rappresentanza della Società ASD Roggiano Calcio 1973 e del Presidente Docimo Eugenio, in forza di procura speciale in atti.

Prima dell'inizio del dibattimento, i deferiti hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dell' art. 23, C.G.S.:

-Docimo Eugenio inibizione mesi quattro;

- ASD Roggiano Calcio 1973 ammenda di € 500,00 e uno punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza.

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

- visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

- rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalla parte risulta corretta e la sanzione indicata risulta congrua;
- rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23 C.G.S..
- preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Irroga;

-al Presidente DOCIMO Eugenio l'inibizione per mesi QUATTRO (4) e quindi fino al 04 NOVEMBRE 2016 (già inibito fino al 4.7.2016);

-alla Società A.S.D. ROGGIANO CALCIO 1973 UNO (1) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella prossima stagione sportiva 2016/2017 nel campionato di competenza, e l'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) che, ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art.32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA **IL 7 GIUGNO 2016**

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 402/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 734 pf 15/16 adottato nei confronti del Signor Franco LANZILLOTTA e della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco LANZILLOTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato al calciatore, Signor Luigi Le Piane, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con C.U. n.° 171 del 23 novembre 2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Franco LANZILLOTTA per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Franco LANZILLOTTA e di €100,00 (cento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245°

COMUNICATO UFFICIALE N. 403/A

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 735 pf 15/16 adottato nei confronti del Signor Franco LANZILLOTTA e della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Franco LANZILLOTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per la violazione dell'art. 1 *bis*, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 *ter*, comma 11, delle N.O.I.F. e all'art. 8, commi 9 e 10, del C.G.S., per non aver pagato al calciatore, Signor Roberto Merenda, le somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. con decisione pubblicata con prot. n.° 236/CAE 2014/2015 del 24 settembre 2015, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia;

A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Signor Franco LANZILLOTTA per suo conto e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione per il Signor Franco LANZILLOTTA e di €100,00 (cento/00) di ammenda e un punto di penalizzazione per la società A.S.D. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 MAGGIO 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio